

ALLEGATO ORDINANZA DEL  
PRESIDENTE N° 26/2006

REGOLAMENTO DELL'ORDINAMENTO  
FINANZIARIO E CONTABILE  
DELL'AERO CLUB D'ITALIA

*ex art 2 co.2 del D.P.R. 21 febbraio 2003 n. 97*

## TITOLO IV

### ATTIVITÀ NEGOZIALE

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### **Articolo 58**

##### *Normativa comunitaria e nazionale*

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività negoziale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia, nonché delle direttive comunitarie comportanti obblighi giuridici ad effetto diretto, di carattere compiuto ed incondizionato, allorquando non recepite nell'ordinamento nazionale nei termini previsti.

2 Il Consiglio federale, nell'ambito del programma pluriennale adottato, delibera un piano dettagliato relativo alle opere, alle forniture ed ai servizi necessari, determinando, se del caso, per ogni fornitura e servizio gli indirizzi generali da seguire nella contrattazione e nominando le relative commissioni, ovvero delegando a tali compiti il Direttore Generale.

3. Nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e dei programmi definiti dall'Assemblea su proposta del Consiglio federale, rappresentati nel preventivo finanziario, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di contrattazione, delle modalità essenziali del contratto e dei capitoli d'onere, sono di competenza del titolare dell'unico centro di responsabilità generale.

## Articolo 59

### *Responsabile del procedimento*

1. In sede di autorizzazione di spesa viene individuato, ai sensi degli *articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento conseguente, nella persona, salvo diversa disposizione di legge, del Direttore generale ovvero del dirigente del Settore o del funzionario addetto alla unità che istruisce l'atto.
2. Il titolare preposto all'unità organizzativa competente di cui al comma 1 è altresì responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all'*articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, concernenti la procedura contrattuale.
3. Le disposizioni adottate ai sensi dei *commi 1 e 2* vengono rese pubbliche in sede di bando ovvero con la lettera di invito.

**Articolo 60**  
**Lavori pubblici**

1. Per gli appalti di lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute nella legge *11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni, nonché nel relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del *Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554*, e successive modificazioni.

2. Nel bando di gara l'Aero Club d'Italia indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto:

- a) il pubblico incanto;
- b) la licitazione privata;
- c) l'appalto concorso;
- d) la trattativa privata.

3. Si intende per:

a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;

b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione;

c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dalla amministrazione, il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto;

d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

## **Articolo 61**

### ***Acquisto di beni e fornitura di servizi***

1. L'ente nella stipulazione ed esecuzione dei contratti e per i collaudi, si uniforma ai principi di correttezza, imparzialità, concorrenzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dei processi, nonché alla normativa recata dal *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.
2. Per gli acquisti di beni e servizi l'Aero Club d'Italia può utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a., secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, ovvero ne utilizza i parametri di prezzo/qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, oggetto delle stesse convenzioni.
3. Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi per i quali valgono i principi stabiliti dall'*articolo 48*.
4. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità, è affidata ad un'unica struttura del Settore Amministrativo

## **Articolo 62**

### ***Asta pubblica.***

1. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'Aero Club d'Italia. Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la gara; ove la gara abbia un interesse prevalentemente locale o un oggetto attinente ad un settore speciale, la pubblicità avrà luogo su almeno un giornale di larga diffusione locale ovvero che tratti argomenti specializzati attinenti al settore interessato

2. L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 65 .

## Articolo 63

### *Licitazione privata.*

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato, con l'indicazione del prezzo e del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.
2. Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 65 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.
3. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta dalla apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 58, comma 2, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara. La commissione si avvale, in primo luogo, di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dall'apposita struttura preposta ai contratti, ovvero opera la scelta delle imprese da invitare tra quelle specializzate nel settore, individuate attraverso le Camere del Commercio, le Associazioni di settore, le pubblicazioni negli elenchi delle Pagine gialle, internet, e nelle riviste specializzate; in ogni caso la Commissione illustrerà le modalità con le quali si è ritenuto di identificare l'offerta idonea ai fini dell'ente.

#### **Articolo 64**

##### ***Svolgimento delle gare.***

1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.
2. Alla scelta del contraente provvedono le apposite commissioni nominate ai sensi della art. 58, comma 2 e sono composte in prevalenza da funzionari o tecnici appartenenti ai ruoli professionali dell'Aero Club d'Italia, integrate da esperti esterni qualora l'Ente non disponesse di specifiche professionalità.
3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.
4. All'aggiudicazione della gara provvede il titolare del centro unico di responsabilità generale.



## **Articolo 65**

### *Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata.*

1. Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

- per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'ente, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;
- per i contratti dai quali derivi una spesa per l'ente:
  - a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
  - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui alla lettera a), l'ente ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 50 per cento alla media delle offerte pervenute.

## **Articolo 66**

### ***Appalto-concorso.***

1. E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando il titolare del centro unico di responsabilità generale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori.
2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.
3. L'aggiudicazione, da parte della commissione all'uopo costituita ai sensi dell'art. 58 comma 2, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.
4. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Ente, la commissione può proporre che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

## **Articolo 67**

### ***Trattativa privata.***

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

- a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;
- b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori - sia all'interno sia all'estero - che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
- c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili;
- d) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara;
- e) per l'affidamento di consulenze, studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
- f) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;
- g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Aero Club d'Italia ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

2. Nei casi indicati ai precedenti punti a), d) devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a 5 (cinque).

3. La ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione di cui al precedente art. 58.

4. I contratti di cui al punto c) devono essere preceduti dal parere di congruità espresso da apposita commissione nominata dal titolare del centro unico di responsabilità generale, sulla base di una perizia giurata, redatta da un perito o da un Collegio di tre periti. Per le locazioni all'estero detto parere può essere rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica.

5. Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative.

## Articolo 68

### *Stipulazione dei contratti.*

1. Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione, ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

2. Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

3. La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

4. Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, il titolare del centro unico di responsabilità generale ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

5. L'Ente provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatrici i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.

6. I contratti sono stipulati dal titolare del centro unico di responsabilità generale, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

7. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono ricevuti dal funzionario designato quale ufficiale rogante o da un funzionario in veste di pubblico ufficiale.

8. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

9. L'Ufficiale rogante cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

## Articolo 69

### *Collaudo dei lavori e delle forniture.*

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.
2. Il collaudo è eseguito da personale dell'Aero Club d'Italia munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da esperti esterni appositamente incaricati.
3. Se l'importo dei lavori di manutenzione o delle forniture non supera, rispettivamente, euro 30.000,00 ed euro 20.000,00 , con IVA esclusa, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da funzionario dell'Ente nominato dal titolare del centro di responsabilità generale.

## **Articolo 70**

### ***Cauzione.***

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.
2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità subordinatamente al miglioramento del prezzo, nonché per i contratti di importo non superiore ad euro 25.000,00 , IVA esclusa.
3. Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali .

**Articolo 71**

***Penalità.***

**Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.**

## **Articolo 72**

### *Revisione prezzi.*

La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.



### Articolo 73

#### *Condizioni e clausole contrattuali.*

1. I contratti devono avere termini e durata certi, e per le spese correnti, non possono superare i nove anni. Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.
2. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.
3. Le ragioni di necessità o di convenienza di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 58, comma 3.
4. Nei contratti non si può convenire la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
5. I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società.
6. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificato all'Ente nelle forme di legge.
7. La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi. Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica all'Ente perché, se possibile, revochi l'ordine medesimo.

## **Articolo 74**

### ***Congruità dei prezzi***

1. L'accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici è effettuato dal titolare dell'unico centro di responsabilità generale o dai titolari dei centri di responsabilità e di spesa attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato.

2. Nei casi di acquisti di particolare complessità, la commissione di cui all'art. 58, comma 2, costituita da personale anche esterno all'ente nell'ipotesi di carenza di personale interno dotato di specifica professionalità, accerta la congruità dei prezzi praticati. Detta congruità nel caso dei beni immobili e dei beni mobili registrati viene effettuata attraverso una perizia giurata redatta da un perito o da un Collegio di tre periti.

3. In tutti gli altri casi, le valutazioni di congruità si basano sulla serie storica dei prezzi e sulle variazioni dei prezzi al consumo, nonché sui mercuriali pubblicati dalla stampa specializzata, dalle Camere del Commercio, e sulle ricerche di mercato effettuate dalla struttura preposta ai contratti, nonché su ogni altra ricerca che sia in grado di qualificare le scelte effettuate sulla base dei prezzi di mercato.

## **Articolo 75**

### **Spese in economia**

1. L'ente disciplina gli acquisti di beni e servizi da eseguirsi in economia, sulla base dei principi e dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

2. I lavori e le provviste di beni e servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono i seguenti con l'esclusione dell'IVA :

- a) provviste di generi di cancelleria, stampati, registri, materiale per disegno e per fotografie, tabulati e simili, nei limiti di EURO 30.000,00;
- b) manutenzione, riparazione, noleggio degli autoveicoli e altri mezzi di trasporto, acquisto di carburante, lubrificante, pezzi di ricambio e accessori nei limiti di EURO 5.000,00;
- c) provviste di effetti di corredo per il personale comunque occorrenti per l'espletamento del servizio nei limiti di EURO 2.000,00;
- d) abbonamenti, giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e simili e acquisti di libri, nonché relative spese di ordinaria rilegatura nei limiti di EURO 5.000,00;
- e) spese postali, telegrafiche, telex e telefoniche nei limiti di EURO 10.000,00;
- f) manutenzioni, riparazioni e adattamenti di locali e dei relativi impianti, spese di giardinaggio nei limiti di EURO 10.000,00;
- g) pulizia, disinfestazione e derattizzazione di locali nei limiti di EURO 50.000,00;
- h) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili nei limiti di EURO 20.000,00;
- i) trasporti, spedizioni e facchinaggi nei limiti di EURO 5.000,00;
- j) smaltimento dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani speciali, tossici e nocivi nei limiti di EURO 10.000,00;
- k) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di beni mobili quali: arredi, attrezzature tecniche, strumenti scientifici, macchine d'ufficio e simili, acquisto e assistenza software ed hardware ed elaborazioni in service, nei limiti di EURO 50.000,00;
- l) organizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre e altre manifestazioni sportive, culturali e scientifiche, nazionali e internazionali, fitto dei locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti e altre spese connesse alle suddette manifestazioni, nei limiti di EURO 20.000,00;
- m) spese di rappresentanza nei limiti di EURO 10.000,00;
- n) acquisti di medaglie, coppe di rappresentanza, diplomi, fasce tricolori, bandiere, premi ed altro materiale promozionale nei limiti di EURO 20.000,00;
- o) spese per aggiornamento tecnico - professionale del personale nei limiti di EURO 30.000,00;
- p) impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono, strumentazione e collegamenti informatici nei limiti di EURO 50.000,00;
- q) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione nei limiti di EURO 20.000,00;

- r) spese per traduzione e interpretariato nei limiti di EURO 20.000,00;
- s) spese per stampa, tipografia, litografia nei limiti di EURO 20.000,00;
- t) spese per la vigilanza nei limiti di EURO 25.000

3. Le spese di cui al comma precedente sono disposte dal titolare del centro di responsabilità competente per materia.

4. E' comunque fatto divieto di frazionare la spesa per il medesimo oggetto.

5. E' vietato qualsiasi frazionamento artificioso della spesa dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

## Articolo 76

### *Area e forme della procedura*

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa di cui all'*articolo 77*, individuate con provvedimento del Consiglio federale e modificate da parte di questo organo sulla base di apposita delibera;
2. Fermo restando quanto previsto all'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia può essere effettuata:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) a cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

## Articolo 77

### *Responsabile dell'istruttoria delle spese in economia*

1. Responsabile dell'istruttoria delle spese in economia è l'economo, sotto la supervisione del responsabile del Settore amministrativo.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi l'economo si avvale:
  - a) delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti ai fini di orientamento della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta;
  - b) dei mercuriali pubblicati dalla stampa specializzata, o dalle Camere del Commercio;
  - c) delle ricerche di mercato effettuate direttamente e debitamente documentate, anche attraverso serie storiche dei prezzi sopportati dall'ente negli anni passati.
3. I prezzi dei beni e servizi oggetti delle convenzioni stipulati dalla CONSIP S.p.a. o da analoga istituzione ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni sono assunti a base di riferimento per il ribasso, a meno di adeguate motivazioni che suggeriscano riferimenti diversi.

## Articolo 78

### *Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario*

1. L'esigenza dei beni e dei servizi da acquistare in economia viene manifestata dai responsabili dei servizi attraverso una dettagliata descrizione:
  - a) descrizione analitica del bene o servizio richiesto;
  - b) capitolato tecnico. In caso di particolare complessità della fornitura o servizio l'elaborazione del capitolato viene affidata ad un tecnico all'uopo nominato;
  - c) specificazione della quantità;
  - d) termine entro il quale deve essere assicurata la disponibilità del bene o servizio.
2. L'esigenza viene trasmessa al responsabile del Servizio amministrativo per la verifica della copertura finanziaria della spesa ed al titolare del centro di responsabilità competente per la relativa autorizzazione.
3. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario vengono richiesti, a cura dell'economista, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito a firma del titolare del centro di responsabilità competente.

Questa ultima di norma contiene :

  - a) oggetto;
  - b) eventuali garanzie;
  - c) caratteristiche tecniche;
  - d) criteri di aggiudicazione;
  - e) qualità e modalità di esecuzione;
  - f) prezzi e modalità di pagamento;
  - g) dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste dalle vigenti disposizioni.
4. L'individuazione, a cura dell'economista, delle ditte o persone alle quali richiedere i preventivi avviene con le modalità stabilite dall'art. 50 comma 3.
5. L'espletamento della relativa gara potrà avvenire anche in via telematica.
6. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specificità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato e, comunque, su disposizione del titolare del centro di responsabilità generale, ovvero quando l'importo non supera l'ammontare di 20.000,00 euro, con esclusione dell'IVA;
7. Il limite di importo di cui sopra è elevato a 40.000,00 euro , con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti esigenze di ordine pubblico;
8. Per l'esame dei preventivi, relativi all'espletamento di cottimi fiduciari per importi superiori ad euro 20.000,00, IVA esclusa, viene istituita l'apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 58, comma 2.
9. Gli acquisti di beni e servizi sono aggiudicati dal titolare del centro di responsabilità competente, in base ad uno dei seguenti criteri:
  - a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento del servizio oggetto del contratto debbano essere conformi alle prescrizioni contenute nella lettera d'invito o negli appositi capitolati;
  - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa , in conformità dei criteri previsti nella lettera d'invito.
10. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti della lettera di invito.

11. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno, previa diffida.



## Articolo 79

### *Scelta del contraente e mezzi di tutela*

1. L'esame e la scelta dei preventivi per gli acquisti in economia vengono effettuati ai sensi dell'art. 58 comma 2, ovvero dal dirigente competente che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

## **Articolo 80**

### ***Casi particolari***

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di euro 50.000,00, e' altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

## **Articolo 81**

### *Verifica della prestazione, termini di pagamento, procedure contabili*

1. I beni e servizi acquisiti in economia sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 5.000 euro, con esclusione dell'IVA.
2. Il collaudo e' eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente, e, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze tecniche, anche con l'intervento di esperti esterni all'ente;
3. Il collaudo non puo' essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi, di norma vi partecipa la struttura che ha richiesto la fornitura.
4. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.